

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI TRESCORE
CREMASCO – PIANENGO – IZANO – CASALE CREMASCO-VIDOLASCO - RICENGO –
CAMPAGNOLA CREMASCA.**

ARTICOLO 1- OGGETTO

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 98 III comma, D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 16 ter, comma 11 D.L. 162/2019¹ e dei Decreti del Ministero Interni (del 21 ottobre 2020, 28 aprile 2021 e 7 giugno 2021), fra i Comuni di **Trescore Cremasco** (ab.), **Pianengo** (ab.), **Izano** (ab.), **Casale Cremasco-Vidolasco** (ab.), **Ricengo** (ab.), **Campagnola Cremasca** ab. 660); totale popolazione alla data del 31.12.2022:, si conviene di gestire in forma coordinata ed associata le funzioni ed i servizi di Segreteria Comunale.
2. I Comuni prendono atto che la presente convenzione costituisce “ampliamento” dell'attuale e vigente convenzione di segreteria esistente fra i Comuni di Trescore Cremasco, Pianengo, Izano, Casale Cremasco-Vidolasco, Ricengo. L'ampliamento della convenzione viene effettuato in favore del Comune di Campagnola Cremasca e, di conseguenza, la presente nuova convenzione è costituita da n. 6 enti.
3. In ragione della particolare procedura prevista dai Decreti Ministeriali 28 aprile 2021 e 7 giugno 2021, relativamente all'autorizzazione alla deroga al superamento del limite numerico dei cinque enti, i Comuni stabiliscono che l'attuale convenzione di segreteria, interessante soltanto cinque Comuni (Trescore Cremasco, Pianengo, Izano, Casale Cremasco-Vidolasco, Ricengo) perderà efficacia e vigenza solo quando si sarà perfezionata l'intera procedura prima richiamata, compresa l'effettiva presa in servizio del Segretario prescelto. Conseguentemente, l'efficacia della presente nuova convenzione (interessante i comuni seguenti: Trescore Cremasco, Pianengo, Izano, Casale Cremasco-Vidolasco, Ricengo, Campagnola Cremasca) è subordinata alla positiva conclusione della procedura appena richiamata.
4. Con la presente convenzione, i Comuni stabiliscono che un unico Segretario Comunale eserciti le sue funzioni ed attività in favore di tutti gli enti convenzionati.
5. La presente convenzione è classificata, ai sensi dell'articolo 16 ter, comma 11 D.L. 162/2019 (convertito in legge n. 8/2020) e del Decreto Ministero Interni del 21 ottobre 2020, nella fascia **classe II[^] (seconda)**.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La Sede della Segreteria convenzionata è stabilita presso il Comune di **Trescore Cremasco**, che nel prosieguo della presente convenzione sarà denominato Comune Capo-Convenzione. Gli uffici del Comune Capo-Convenzione provvedono alla gestione amministrativa e contabile della segreteria convenzionata medesima.

ARTICOLO 3 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Le funzioni del Segretario Comunale sono determinate dalla Legge, dagli Statuti e dai Regolamenti dei Comuni convenzionati. Qualora al Segretario Comunale vengano affidate, da uno o più Comuni, particolari funzioni, per le quali competono compensi aggiuntivi, gli stessi saranno ad esclusivo carico del Comune che le ha richiesti.

ARTICOLO 4 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto esercizio, presso ciascun Comune, delle funzioni istituzionali, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti, alla complessità delle problematiche degli enti medesimi, nonché alle rispettive quote di partecipazione da parte di ciascuno di essi nella

¹ Convertito in legge n. 8/2020.

convenzione. Conseguentemente, le prestazioni lavorative, in presenza oppure in regime di lavoro agile, saranno assicurate sulla base dei parametri ora indicati.

ARTICOLO 5 - RIPARTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della Segreteria Comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
2. In conformità al vigente CCNL, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche, al Segretario Comunale, titolare delle sedi convenzionate, compete, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiunta pari ad 1/4 dello stipendio, compresa in quest'ultimo l'indennità integrativa speciale, la retribuzione di posizione ed ogni altro emolumento avente natura fissa e ricorrente, oltre al rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate ed in conformità alla vigente normativa in materia.
3. Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, incluse quelle per l'assicurazione professionale, ed al recupero, con cadenza trimestrale anticipata, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione. La complessiva spesa, relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dalla vigente contrattazione collettiva in materia, verrà ripartita su ciascun Comune in base ai seguenti criteri: dimensioni degli apparati burocratici degli enti; complessità delle problematiche degli enti medesimi; dimensione anagrafica dei Comuni medesimi. La complessiva spesa viene, conseguentemente, ripartita come segue:
 - Comune di Trescore Cremasco: 24%;
 - Comune di Pianengo: 21%;
 - Comune di Izano: 16%;
 - Comune di Casale Cremasco-Vidolasco: 15%;
 - Comune di Ricengo: 14%;
 - Comune di Campagnola Cremasca: 10%;
4. I Comuni convenzionati, ricevuta la nota di spesa da parte del Comune Capo convenzione, provvederanno, entro 30 giorni, al versamento delle somme dovute.
5. Gli oneri relativi alla retribuzione di risultato ed alla maggiorazione della retribuzione di posizione verranno determinati ed erogati da ciascun Comune in piena autonomia.
6. L'eventuale maggiorazione dovuta per il galleggiamento, di cui all'art. 41 comma 5 del CCNL 16.05.2001, è posta in carico dei Comuni aderenti in proporzione alla percentuale di partecipazione alla presente convenzione.
7. Eventuali spese per corsi di aggiornamento, seminari e simili saranno anticipate dal Comune Capo – Convenzione e soggette a riparto con gli stessi criteri sopra indicati.
8. Le spese per le missioni e le trasferte svolte dal Segretario Comunale saranno a carico del Comune, nel cui interesse vengono effettuate.
9. Le spese di viaggio sostenute per recarsi nei rispettivi Comuni convenzionati, ad eccezione di quello capo convenzione, saranno interamente a carico dei Comuni medesimi.

ARTICOLO 6 - RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dagli artt. 97 - 106 del D.Lgs. 267/2000 e dal D.P.R. n. 465/1997 (*“Regolamento recante le disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali”*), oltre che dalla vigente contrattazione collettiva in materia.
2. Il Sindaco Capo-Convenzione procede, sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati, alla nomina ed alla revoca del Segretario nei casi previsti dalla normativa ora indicata.

ARTICOLO 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. Tutti i provvedimenti attinenti la posizione giuridica, economica e funzionale del Segretario Comunale sono demandati al Comune Capo-Convenzione, che provvederà ad informare i Comuni convenzionati.

ARTICOLO 8 - DURATA

1. La presente convenzione di segreteria in deroga², intervenuta l'approvazione ministeriale, avrà durata dalla data di presa in servizio del Segretario Comunale sino al 31.12.2025.
2. Le parti convengono e dispongono inoltre quanto segue:
 - La presente convenzione dovrà essere espressamente approvata ed autorizzata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, il quale riceverà l'intera documentazione da parte della sezione regionale Albo Segretari della Lombardia.
 - In caso di mancata approvazione ministeriale, l'attuale convenzione di segreteria³ non perderà efficacia e permarrà sino alla scadenza naturale del 31.12.2023.
 - La presente nuova convenzione di segreteria sostituirà, quindi, integralmente l'attuale convenzione in essere solo in caso di intervenuta approvazione ministeriale e nel momento in cui venga effettuata l'effettiva presa in servizio del Segretario prescelto.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE

1. La convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per uno dei seguenti motivi:
 - a) Scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali convenzionate;
 - b) Recesso unilaterale da parte di una delle Amministrazioni Comunali, con effetto dal 90° giorno successivo alla data di notifica della deliberazione a tutti gli altri Comuni.
2. Dei provvedimenti di costituzione, modifica e scioglimento della presente convenzione verrà data tempestiva comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano – Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 10 - RINVIO DI NORME DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Trescore Cremasco

Comune di Pianengo

Comune di Izano

Comune di Casale Cremasco-Vidolasco

Comune di Ricengo

Comune di Campagnola Cremasca

² In deroga rispetto al numero massimo di cinque enti previsto dalla normativa a regime.

³ Interessante i soli cinque Comuni di Trescore Cremasco, Pianengo, Izano, Casale Cremasco-Vidolasco, Ricengo, con scadenza naturale in data 31.12.2023.